



## Determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Servizio del Personale n° 795 del 13 DIC. 2012

Oggetto: Sospensione obbligatoria dal servizio dipendente M.L..

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 13 DIC. 2012 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### Il Direttore Responsabile del Servizio

**Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006.

**Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;

**Vista** la deliberazione n. 1841 del 30/11/2012 con la quale il D.G. ha attribuito al Dr. Gianfranco Casu l'incarico di Direttore della S.C. Servizio del Personale;

**Acquisita** la comunicazione prot. U.D. 45 del 11/12/2012, allegata agli atti del Servizio, con la quale è stata disposta a far data dal 31/10/2012, la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente sig. L.M., matr. 11227, operatore tecnico in servizio a tempo indeterminato in questa Azienda, dal 16/09/2009.

**Atteso** che l'art. 15 - comma 1 - del CCNL Comparto siglato in data 15/04/2004 prevede che il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale venga sospeso d'ufficio e venga privato della retribuzione per la tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

**Atteso** che lo stesso art. 15, al comma 7 stabilisce che al dipendente sospeso per i motivi di cui sopra, deve essere corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione base mensile, che è costituita dallo stipendio tabellare più le fasce economiche di sviluppo e la indennità integrativa speciale (conglobata nello stipendio tabellare dall'1.1.2003), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

**Ritenuto** di dover provvedere alla sospensione della retribuzione e alla corresponsione dell'assegno alimentare con decorrenza 31/10/2012;

### DETERMINA

**Per i motivi esposti in premessa:**

- **Di disporre** la sospensione obbligatoria dal servizio del dipendente **M. L.**, operatore tecnico matr.11227, a far data dal 31/10/2012, con privazione della retribuzione per tutta la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

%



Segue determina n° 795 del 13 DIC. 2012

- **Di corrispondere** allo stesso dipendente - con decorrenza 31/10/2012 - un assegno alimentare, pari all'50% della retribuzione base mensile, che è costituita dallo stipendio tabellare più le fasce economiche di sviluppo e la indennità integrativa speciale (conglobata nello stipendio tabellare dall'1.1.2003), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, quantificata in €. **790.80,.**
- **Di dare atto** che l'assegno alimentare non ha natura retributiva e pertanto non è assoggettabile a ritenute previdenziali e che il dipendente, nel periodo di sospensione, non matura la 13 mensilità.

**Il Responsabile della S.C. del Personale**

**Dott. Gianfranco Casu**

Ufficio Giuridico  
Sig.ra P. Floris